



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: OTTOBRE 2024

DAL 2025 PER I FORFETTARI POSSIBILITÀ DI EMETTERE LA FATTURA IN FORMA SEMPLIFICATA SENZA LIMITI DI IMPONIBILE

La fattura semplificata rispetto a quella ordinaria **prevede l'indicazione solo di dati essenziali**; oltre alla data di emissione, al numero e ai propri dati, il cedente/prestatore deve indicare: i dati del cessionario/committente limitandosi anche alla sola partita Iva o codice fiscale per i soggetti residenti e per quelli stabiliti in UE; la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi senza bisogno di indicare puntualmente natura, qualità e quantità come accade per la fattura ordinaria; l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata (o dei dati che permettono di calcolarla, quale l'aliquota di imposta); per le note di variazione, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

Lo schema di decreto legislativo è attualmente all'esame delle Commissioni Parlamentari e l'entrata in vigore, come anticipato, è prevista per il 2025

AGEVOLAZIONI 5.0 E FOTOVOLTAICO

Piano 5.0, per gli impianti fotovoltaici il credito d'imposta arriva fino al 63%
Tra poche settimane pronto il Registro Enea con le tecnologie ammesse

È in arrivo il Registro dell'Enea con le tecnologie per il fotovoltaico ammesse ai maxi-crediti d'imposta del piano Transizione 5.0. Alla voce dell'efficienza energetica, per le imprese che varano un progetto di innovazione acquistando impianti per l'autoconsumo di energia, nel caso più conveniente il credito d'imposta può arrivare al 63%, con una maggiorazione rispetto al tetto del 45% fissato per tutti gli altri investimenti ammessi.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



“BONUS NATALE” LAVORATORI DIPENDENTI

In sede di conversione “nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo” previsto dalla Riforma fiscale è stata prevista, per il 2024, l’erogazione di un’indennità di € 100, c.d. “**Bonus Natale**”, rapportata al periodo di lavoro e non concorrente alla formazione del reddito complessivo, ai lavoratori dipendenti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

* reddito complessivo non superiore a € 28.000, al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, considerando anche la quota esente dei redditi dei c.d. “impatriati” (ex art. 44, comma 1, DL n. 78/2010; art. 16, D.Lgs. n. 147/2015; art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, DL n. n. 34/2019 e art. 5, D.Lgs. n. 209/2023);

* con coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche nato fuori del matrimonio), riconosciuto / adottivo / affidato, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR, ovvero, almeno un figlio fiscalmente a carico:

- per il quale l’altro genitore manca / non ha riconosciuto il figlio naturale;
- adottivo / affidato / affiliato del solo contribuente;

e assenza del coniuge in quanto il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

* IRPEF lorda sul reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR (esclusi i redditi di pensione / assegni equiparati) superiore alla relativa detrazione di cui all’art. 13, comma 1, TUIR. I datori di lavoro:

* erogano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità, previa richiesta del lavoratore, tenuto ad attestare la sussistenza delle predette condizioni;

* in sede di conguaglio, verificano la spettanza dell’indennità e provvedono all’eventuale recupero in caso di non spettanza;

* compensano il credito maturato a seguito del riconoscimento di tale indennità dal giorno successivo all’erogazione in busta paga della stessa.

In merito al bonus in esame, l’Agenzia dell’Entrate ha fornito una serie di chiarimenti con la recente Circolare 10.10.2024, n. 19/E.



PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

In sede di conversione del decreto OMNIBUS 113/2024 è stata confermata la proroga, ai fini della rideterminazione del costo d'acquisto di terreni / partecipazioni possedute alla data dell'1.1.2024, non in regime d'impresa e da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali, dal 30.6 al 30.11.2024 il termine, stabilito dall'art. 1, comma 52, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), per:

* il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo;

* la redazione / asseverazione della perizia di stima.

SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA ANALITICI A PIE DI LISTA DEDUCIBILI SOLO SE TRACCIATI – BONIFICO – CARTA – BANCOMAT - ASSEGNO

Dal 2025 saranno deducibili solo spese di trasferta e rappresentanza **tracciate con bonifici, carte, etc** – quindi i costi di trasferta e rappresentanza **pagati in contanti non saranno più deducibili dalla società che li ha rimborsati**.

Obbligo di pagamento tracciato a partire dall'esercizio 2025, per la deduzione delle spese di trasferta e per quelle di rappresentanza.

Lo prevede l'articolo 10 del Ddl di bilancio 2025 per tutte le spese di vitto e alloggio e per quelle di viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea. La stretta sulle deduzioni riguarderà sia l'Ires che l'Irap. I movimenti finanziari tracciati saranno necessari per escludere la tassazione dei rimborsi spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto con autoservizi non di linea (taxi e Ncc), ai fini del reddito di lavoro dipendente.

Comune alle modifiche è la nuova condizione di tracciabilità dei pagamenti per ottenere la **rilevanza fiscale del costo rimborsato per l'impresa o il professionista**, da un lato, e la **non imponibilità del rimborso per il percettore, dall'altro**.

Quindi dal 2025 i rimborsi ai dipendenti per spese pagate in contante dagli stessi saranno ineducibili per le aziende e tassati per i dipendenti.

La modifica all'articolo 51 comma 5 del Tuir stabilisce che l'esenzione dalla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti dei rimborsi per spese di vitto e alloggio e per trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea si applicano solo se le spese di cui si chiede il rimborso sono pagate, a monte con versamenti bancari e postali o con altri mezzi di pagamento tracciati.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

LA PATENTE NEI LAVORI EDILI

1. La patente funziona con un sistema di crediti; viene rilasciata con 30 punti, più eventuali punti aggiuntivi in base a dei requisiti, fino ad un massimo di 100 punti
2. I punti vengono decurtati in caso di infrazioni oppure aumentati per aziende con comportamenti virtuosi
3. Il numero minimo di punti con in quali è consentito operare è di 15. Le aziende / lavoratori autonomi con meno di 15 punti sulla patente non potranno operare, se non per il completamento delle attività in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto
4. In caso di gravi infrazioni, la patente può essere revocata fino ad un massimo di 12 mesi nei quali, come detto precedentemente, non sarà consentito svolgere attività presso i cantieri
5. In caso un'impresa / lavoratore autonomo operi senza la patente, oppure con una patente con meno di 15 crediti, è prevista una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000

Di seguito la tabelle con le varie ipotesi di decurtazione crediti

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessa formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101:	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177:	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A